

ALBO N. 261
 DAL 01-07-09
 AL 17-07-09



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 17 DEL 29.06.2009

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17.40, nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PANDOZZI Antonio	X		CONTI Gianfranco		X
CASALE Bernardino	X		CARNEVALE Ornella	X	
BARTOLOMEI Pasqualino	X		STRADONE Gianpiero	X	
DI MUGNO Giovambattista	X		GROSSI Sabrina		X
CARNEVALE Catia		X	CICERANI Anna	X	
LOMBARDI Tonino	X				
MARSELLA Massimo	X				
ABATECOLA Claudio		X			
MARCUCCI Valentina	X		Assegnati n. 17		
D'ANELLA Domenico	X		In carica n. 17		
LEPORE Giuseppe		X	Presenti n. 12		
PANDOZZI Salvatore	X		Assenti n. 5		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Antonio Pandozzi nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Dott. Francesco MACRI'.

La seduta è pubblica.

Preliminarmente relaziona sull'argomento l'Ass.re Colella, il quale ricorda che esisteva un precedente regolamento del 1994 e che questo è un aggiornamento dello stesso.

Dopo di che segue dibattito, esaurito il quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii, concernente tra l'altro "Revisione ed armonizzazione della Imposta comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni";

RICHIAMATA la D.C.C. n. 45/1994 di approvazione del "Regolamento del servizio comunale per l'accertamento e la riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

ATTESTATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dal D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Ente di un Regolamento che disciplini l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni" aggiornato ai mutamenti normativi nel frattempo intervenuti;

VISTO il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni che si propone per l'approvazione ed allegato alla presente con la lettera A);

ACQUISITI i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000,

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON IL SEGUENTE SCRUTINIO

VOTI FAVOREVOLI: N. 9

ASTENUTI: N. 0

CONTRARI: n. 3 (gruppo di minoranza: Carnevale Ornella, Ciceroni Anna e Stradone Gianpiero)

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni nel testo che allegato costituisce parte integrante della stessa deliberazione;

DI DARE ATTO CHE il Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione;

DI ABROGARE con l'entrata in vigore del presente Regolamento quello approvato con D.C.C. n. 45/1994;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE SCRUTINIO

VOTI FAVOREVOLI: N. 9

ASTENUTI: N. 0

CONTRARI: n. 3 (gruppo di minoranza: Carnevale Ornella, Ciceroni Anna e Stradone Gianpiero)

DELIBERA

L'immediata esecutività della presente deliberazione.

COMUNE DI PICO
(Provincia di Frosinone)

Sulla presente proposta di delibera di C.C. N. 17 del 25/06/07 avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE RINNOVAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE
ATTISSIONI"

sottoscritti Responsabili del Servizio:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Francesco Macri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dot. Francesco MACRI)

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa in essa prevista.

Francesco Macri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dot. Francesco MACRI)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Franco CARNEVALE)

25/6/2007

Francesco Macri

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bernardino CASALE

IL PRESIDENTE
F.to Antonio PANDOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 7 LUG 2009 per n. 15 giorni consecutivi.


Pico, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MACRI

Pico, li 7 LUG 2009



COMUNE DI PICO
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOPSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Sommario

Art.	1	Regolamento: Oggetto ed ambito di applicazione
Art.	2	Classificazione del Comune
Art.	3	Oggetto dell'imposta
Art.	4	Soggetto passivo dell'imposta
Art.	5	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
Art.	6	Funzionario Responsabile
Art.	7	Tariffe d'imposta
Art.	8	Modalità di applicazione dell'imposta
Art.	9	Dichiarazione di pubblicità
Art.	10	Riduzioni dell'imposta
Art.	11	Esenzioni
Art.	12	Pagamento dell'imposta
Art.	13	Accertamento d'ufficio-Rettifica-Riscossione coattiva
Art.	14	Procedimento esecutivo
Art.	15	Rimborsi
Art.	16	Servizio delle pubbliche affissioni
Art.	17	Spazi da destinare alle pubbliche affissioni
Art.	18	Modalità delle pubbliche affissioni
Art.	19	Gestione del servizio
Art.	20	Diritto
Art.	21	Maggiorazioni del diritto
Art.	22	Riduzioni del diritto
Art.	23	Esenzioni dal diritto
Art.	24	Pagamento del diritto
Art.	25	Sanzioni Tributarie ed interessi
Art.	26	Sanzioni amministrative

- Art. 27 Contenzioso**
- Art. 28 Disposizioni finali**

Art. 1
REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Pico sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1 In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Pico è da considerarsi appartenente alla classe V.

Art. 3
OGGETTO DELL'IMPOSTA

1 Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2 Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 4
SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

2 E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

Art. 5
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1 Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 7
TARIFFE D'IMPOSTA

1 L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.

Art. 8
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1 L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2 Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ferma restando l'esenzione dell'imposta dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi comunali o di associazioni sportive riconosciute non aventi scopo di lucro.

3 Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4 I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 9
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1 I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Reg.to sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.

2 La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che

comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

3 Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4 Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5 La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 10 RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1 La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:

- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 11 ESENZIONI

1 Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- g) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni,

- fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- j) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- k) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1 comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento;
- l) la pubblicità effettuata tramite striscioni nelle feste tradizionali o di quartiere da sponsor che abbiano contribuito economicamente alla realizzazione della manifestazione.

Art. 12 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1 Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
- 2 L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Reg.to per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
- 3 Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.

Art. 13 ACCERTAMENTO D'UFFICIO -RETTIFICA -RISCOSSIONE COATTIVA

- 1 Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
- 3 Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Art. 14 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

- 1 L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
- 2 Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di

sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Art.15 RIMBORSI

- 1 Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
- 2 L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3 Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.
- 4 L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.
- 5 Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.
- 6 I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

Art. 16 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il Comune di Pico garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
- 2 Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 17 SPAZI DA DESTINARE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 Per quanto riguarda gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni, il Comune di Pico provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento ad individuare i predetti spazi con apposito atto di G.M. da considerarsi parte integrante di questo atto.

Art. 18 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.
- 2 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
- 3 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse

condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.

4 Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

5 Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono.

6 I manifesti mortuari potranno essere direttamente affissi, dall'Agenzia di Pompe Funebri in appositi spazi debitamente stabiliti.

Art. 19 GESTIONE DEL SERVIZIO

1 La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune in forma diretta.

Art. 20 DIRITTO

1 Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Pico, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e succ. modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe V e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M.

Art. 21 MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

Art. 22 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1 La tariffa base per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Art. 23

ESENZIONI DAL DIRITTO

- 1 Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - f) i manifesti ed i depliant delle Associazioni organizzatrici di feste tradizionali locali e degli sponsor che abbiano contribuito economicamente alla realizzazione della manifestazione.

Art. 24

PAGAMENTO DEL DIRITTO

- 1 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
- 2 Il Comune di Pico acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare). Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune. E' fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

Art. 25

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

- 1 Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Reg.to si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
- 2 Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
- 3 Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

Art. 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1 Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2 Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91.

3 Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.

4 Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune a immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.

5 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 27 CONTENZIOSO

1 Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Frosinone;

2 Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI

1 Il presente Regolamento abroga quello approvato con D.C.C. n. 45 del 12.08.1994.

2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii.

3 E' fatto obbligo al Comune di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.

4 Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione.